

IL REG. CE 429/2016 E LE MOVIMENTAZIONI ANIMALI, COSA CAMBIA?

(Reg. Del. 7072/2019)

Brussels, XXX
[...] (2016) XXX draft

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...

of XXX

supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council,
as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial
animals and hatching eggs

PART II MOVEMENTS OF KEPT TERRESTRIAL ANIMALS AND HATCHING EGGS

Chapter 1 General requirements for movements of kept terrestrial animals and hatching eggs

SECTION 1 DISEASE PREVENTION MEASURES IN RELATION TO TRANSPORT WITHIN THE UNION

L'Unione Europea: 500 milioni di abitanti, 28 paesi, 24 lingue ufficiali



Il più importante risultato, il **mercato unico**:

Libera movimentazione di persone, merci, servizi e capitali

Una burocrazia senza controlli o un esempio unico di gestione su scala continentale della globalizzazione e dei suoi molti effetti collaterali, spesso indesiderati?

IL MERCATO UNICO EUROPEO, LE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI, LE MALATTIE ANIMALI

Il settore agroalimentare europeo è il più importante settore in termini di posti di lavoro e valore aggiunto;

La UE è il secondo maggiore esportatore e importatore al mondo di alimenti e bevande. [L'export è maggiore dell'import di circa 30 miliardi di euro /anno \(21 nel 2017\);](#)

La legislazione del settore agroalimentare è largamente armonizzata a livello europeo quale precondizione per un buon funzionamento del Mercato Unico;

La libera circolazione delle merci (inclusi animali e loro prodotti) può essere interrotta in caso di problemi sanitari;

Le malattie animali possono avere un serio impatto negativo non solo sulla salute animale, ma anche sulla salute umana, sul commercio sull'economia e sulla società in generale;

ITALIA: SCAMBI INTRACOMUNITARI 2017

- Fonte : TABELLA RELAZIONE ATTIVITA' UVAC 2017 - Min Salute.
- BOVINI : 43131 partite - 1.200.371 capi
- SUINI : 6783 partite - 1.802.539 capi
- OVI-CAPRINI : 3584 partite - 1.046.003 capi
- EQUIDI : 2200 partite - 25.509 capi



2017


TRAde Control and Expert System (TRACES)
ITALY (IT)

Central Competent Authority (CCA):
Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5
Roma


ACTIVITY OF BORDER INSPECTION
POSTS, DESIGNATED POINTS OF ENTRY
AND ENTRY POINTS




Number of launched
Re-Enforced Checks: **19**



ACTIVITY OF THE
132 LOCAL COMPETENT
AUTHORITIES



Number of consignments traded by selected animal species



- PRINCIPALI PROVENIENZE :

- 1) FRANCIA 36375 partite 1.141.445 capi
- 2) AUSTRIA 3974 partite 704.424 capi
- 3) SPAGNA 3068 partite 326.431 capi
- 4) DANIMARCA 1906 partite 972.428 capi
- 5) ROMANIA 1053 partite 366.377 capi



IMPORTAZIONE ANIMALI in Italia (Paesi extrac.) 2017

(Fonte : **RELAZIONE ATTIVITA' PIF E UVAC 2017 - Min Salute**)

- SUINI : 4 partite - 40 capi
- EQUIDI : 34 partite - 34 capi



IMPORT-EXPORT ANIMALI 2018

Dataset: Import export di bestiame				
Territorio				
Paese partner				
Seleziona periodo	2018			
Tipo dato	importazioni - numero	esportazioni - numero	importazioni - variazioni percentuali tendenziali	esportazioni - variazioni percentuali tendenziali
Tipo di bestiame e di carn				
bovini, vivi	691385	9360	-5,9	-39,9
vitelli, vivi	207003	6149	-9,3	-53,9
giovenche, vive	150059	682	10,6	101,8
vacche, vive	1604	103	-50,3	-86,1
altri bovini domestici, vivi	265587	405	-10,3	11,6
altri bovini non domestici, vivi	0	23	-100	130
bovini, vivi, riproduttori di razza pura	67132	1998	-6,3	149,1
suidi, vivi	923126	1668	-14,3	77,3
ovini, vivi	640416	0	-13,6	-100
caprini, vivi	941	0	-94,3	-100
equini, vivi	16727	214	-24,7	-41,2
pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone	7426185	11168852	-17,5	-24,5

Dati estratti il 08 gen 2019 14:07 UTC (GMT) da I.Stat

MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA REDDITO IN EU

- *Dagli anni 60 ad oggi* la Commissione Europea ha nel tempo provveduto a dotare di norme (recepte da tutti gli SM) sugli scambi intracomunitari per le importazioni di bovini, suini, ovi-caprini, equini.

Ad oggi vigenti **diversi regolamenti, direttive e decisioni** che regolano tutti gli aspetti della sanità animale:

- status degli allevamenti
- **lotta alle malattie**
- benessere nei trasporti internazionali
- certificazioni
- controlli nelle importazioni
- **DAL 21 APRILE 2021** avremo unico riferimento normativo :

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 (Animal Health Law)



NORME DI POLIZIA VETERINARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BOVINI E SUINI

Direttiva 64/432/CEE del 26 Giugno 1964



Vengono fissate le condizioni per il commercio di **bovini e suini** nel territorio dell' Unione Europea :

- Assenza di segni di malattie
- Provenienza da un allevamento e da un territorio ufficialmente libero da casi malattia (per i bovini : afta epizootica, TB, brucellosi , LBE, carbonchio ematico; per i suini: afta epizootica , malattia vescicolare, peste suina , brucellosi , morbo di Teschen)
- Tutti i casi di malattie devono essere notificati

ATTENZIONE VERSO NUOVE MALATTIE

- Direttiva 92/119 che introduce misure di controllo di talune malattie degli animali e misure specifiche per la **stomatite vescicolare suina**
- Rende obbligatoria la notifica delle seguenti malattie : Peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, **malattia vescicolare dei suini** , febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicaprini , **stomatite vescicolare**, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa, febbre della valle del Rift

Con la **Direttiva 92/119/CEE** vengono aggiunte altre malattie soggette a notifica obbligatoria (Allegato E parte I)

- BOVINI

Brucellosi

Tubercolosi

Afta epizootica

Carbonchio ematico

Leucosi bovina enzootica



- SUINI

Brucellosi

Peste suina classica

Afta epizootica

Malattia vescicolare

Morbo di Teschen

**Direttiva
64/432/CEE**

Rabbia

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Rabbia

Carbonchio ematico

Peste suina africana

Esantema vescicolare dei suini

**Direttiva
92/119/CEE**

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI OVINI E CAPRINI :

Direttiva **91/68/CEE** relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini



SCAMBI INTRACOMUNITARI DI EQUIDI :

Direttiva **90/426/CEE** relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

90/426/CEE & 91/68/CEE

Per gli **equini**: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina, anemia infettiva, stomatite vescicolosa , rabbia e carbonchio ematico;

Per gli **ovini e caprini** , oltre all'afta epizootica ed alla brucellosi , l'epididimite contagiosa dell'ariete, il carbonchio ematico, la rabbia, la scrapie, l'agalassia contagiosa, la paratubercolosi, la linfadenite caseosa, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna, l'artrite encefalite virale delle capre;



Il completamento del Mercato unico e la libera movimentazione

- DIRETTIVA **90/425/CEE** concernente i controlli veterinari e zootecnici applicabili agli animali vivi e prodotti di origine animale ***nella prospettiva della realizzazione del completamento del mercato interno;***
- Gli Stati Membri destinano agli scambi intracomunitari solo gli animali e i prodotti che rispettano i requisiti delle pertinenti direttive di cui all' **Allegato A**; animali e prodotti di cui **all'Allegato B** devono ***rispettare le norme del Paese destinatario;***

FINO AL 1 ° LUGLIO 1992 (Direttiva 90/425 CE)

- Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, tutte le partite di animali vivi sono sottoposte a controllo presso i posti di frontiera di ciascuno Stato Membro



DIRETTIVA 90/425 Mercato interno

Art 4 Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che :

- A) i detentori di animali e prodotti osservino le ***condizioni sanitarie e zootecniche nazionali e comunitarie***
- B) gli animali e i prodotti di cui all'Allegato A siano controllati in modo accurato ***come se fossero destinati al mercato nazionale***
- C) gli animali siano trasportati con ***mezzi di trasporto appropriati*** che garantiscano le ***norme igieniche***.
- d) **Controlli non discriminatori «a sondaggio»**

Recepita con:

DECRETO LEGISLATIVO 28/93



- Preventiva registrazione e convenzione dei primi destinatari materiali /controllo presso la sede di destinazione;
- Prenotifica di arrivo all'UVAC ed alla ASL competenti per territorio, nelle 24 ore precedenti l'arrivo;
- Segnalazione delle anomalie rilevate & risoluzione delle problematiche documentali attraverso l'intervento delle Ambasciate e delle Autorità Veterinarie dei Paesi speditori;
- **Controlli a sondaggio** non discriminatori predisposti dall' UVAC competente;

Controlli nelle importazioni - Direttiva 91/496/ CEE

Fissa i principi relativi *all'organizzazione dei controlli veterinari* per gli **animali che provengono dai Paesi Terzi** e che sono introdotti nella Comunità:

- **Tutte le partite di animali vivi sono sottoposte a controllo veterinario**
- Controllo documentale , di identità e fisico (eventuale: laboratorio)
- I controlli si effettuano presso un Posto di Ispezione Frontaliera (PIF) riconosciuto dalla UE ed abilitato per i controlli su animali

Decreto Legislativo 3 marzo 1993 , n° 93
(attuazione della Direttiva 91/496/CEE)



Decisione 97/794/CE prevede le modalità di esecuzione dei controlli sugli animali vivi

- A seconda della specie e della destinazione , è fissato il ***numero di capi da controllare per ciascuna partita***
- Attenzione ***all'idoneità degli animali a proseguire il viaggio, ed ai mezzi di trasporto.***

Direttiva 64/432/CEE

- Già conteneva elementi a supporto del «*benessere degli animali trasportati*» prescrizioni per veicoli ed impianti, rintracciabilità degli operatori e della documentazione...



tilt!
The ChangeMaking Network

IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI È CRUDELE?

FERMA LA SOFFERENZA DEGLI ANIMALI

#animalwelfare #stopanimaltransport

Firma per difendere il benessere degli animali

Firma ora!



NORME DI POLIZIA VETERINARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BOVINI E SUINI

- Direttiva 64/432/CEE del 26 giugno 1964 già implicazioni di ***benessere degli animali***
- Il trasporto deve avvenire con veicoli idonei, tali da rispettare il benessere degli animali , che devono essere facilmente lavabili e disinfettabili
- Gli animali da macello devono essere macellati entro 72 ore
- I commercianti, gli impianti ed i mezzi devono essere registrati ed autorizzati
- Di qualsiasi movimentazione deve essere tenuta traccia per 3 anni

BENESSERE NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Così come la Direttiva 91/628 CEE** relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE
- Condizioni di **benessere degli animali**
- **Registrazione ed autorizzazione dei trasportatori**
- Adeguata **formazione dei trasportatori** e dei conducenti
- **Per i trasporti internazionali o di durata superiore alle 8 ore** : obbligo del **RUOLINO DI MARCIA**
- Provvedimenti in caso di inosservanza

BENESSERE NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

L ' ALLEGATO della Direttiva 91/628/CEE fissa inoltre :

- Le condizioni generali per il trasporto di animali
- Le caratteristiche dei mezzi di trasporto (ferroviario, stradale , aereo , navale)
- **Le condizioni specifiche per varie specie animali**
- La **densità** di carico massima consentita
- I **tempi** massimi di durata del trasporto e la durata delle soste.



REGOLAMENTO (CE) 1/2005

- Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali
- Omologazione dei mezzi di trasporto
- **Giornale di viaggio** e modalità di controllo
- Definizione di “ posti di controllo “
- Corsi di formazione e certificati di idoneità
- Controlli ai punti di uscita dalla UE
- Informazione reciproca delle irregolarità tra gli Stati Membri
- Mezzi di trasporto : obbligo del sistema di navigazione



Reg CE 1/2005

- Il ruolino di marcia (91/628 CE) è formato da **un solo foglio** ed è una descrizione estremamente sintetica del viaggio, e non comprende alcune informazioni fondamentali per il benessere nel trasporto che sono previste dal giornale di viaggio (esempio: spazio totale previsto per la partita, in metri quadri); il giornale di viaggio 1-2005 può essere compilato dal detentore degli animali, se diverso dal trasportatore; prevede l'attestazione **dell'idoneità degli animali** al viaggio; prevede nella sezione 3 la possibilità del riscontro della **conformità del trasporto** a cura del detentore del luogo di destinazione (responsabilizzando l'operatore); obbliga il trasportatore (sezione 4) **a descrivere dettagliatamente il trasporto ed a motivare le eventuali differenze con quanto pianificato**; comprende una sezione 5 appositamente dedicata alla **rilevazione delle anomalie...**

IL GIORNALE DI VIAGGIO

L'allegato II del Regolamento 1/2005 argomenta dettagliatamente la redazione e l'utilizzo del giornale di viaggio che deve essere utilizzato laddove venga pianificato un viaggio riguardante il trasporto di animali vivi. Tale documento si compone in **cinque sezioni** di cui:

1. Pianificazione
2. Luogo di partenza
3. Luogo di destinazione
4. Dichiarazione del trasportatore
5. Modello per la relazione sulle anomalie



Key requirements on the protection of animals during transport

Council Regulation (EC) N° 1/2005

11 October 2018

Stanislav RALCHEV
Unit G2, Animal Welfare Sector
Directorate for Health and Food Safety



Health and
Food Safety

The views expressed here are purely those of the writer and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission



Definitions

The general rule is that animals, before and after a journey, need to rest for at least 48 hours. The following definitions provided in Article 2 shall apply:

(j) **'journey'** means the entire transport operation from the place of departure to the place of destination, including any unloading, accommodation and loading occurring at intermediate points in the journey;

(r) **'place of departure'** means the place at which the animal is first loaded on to a means of transport provided that it had been accommodated there **for at least 48 hours** prior to the time of departure for a journey;

(s) **'place of destination'** means the place at which an animal is unloaded from a means of transport and

- (i) accommodated **for at least 48 hours** prior to the time of departure; or
- (ii) slaughtered.

Health and
Food Safety



Assembly centre as place of departure

Article 2 of Council Regulation (EC) 1/2005 provides:

(r) "However, assembly centres approved in accordance with Community veterinary legislation may be considered as place of departure provided that:

- (i) the distance travelled between the first place of loading and the assembly centre is **less than 100 km**; or*
- (ii) the animals have been accommodated with sufficient bedding, untied, if possible, and watered for **at least six hours** prior to the time of departure from the assembly centre;*

Long journey and place of rest or transfer

- **Article 2:**

(m) **'long journey'** means a journey that exceeds 8 hours, **starting from when the first animal of the consignment is moved;**

(t) **'place of rest or transfer'** means any stop during the journey which is not place of destination, including a place where animals have changed the means of transport , with or without being unloaded;



Journey times and resting periods

(Annex I, Chapter V of Reg. 1/2005)

- *Cattle transport example*



<http://animaltransportguides.eu/>



GUIDES
TO GOOD AND BEST
PRACTICES

Thousands of animals are daily transported within Europe and to third countries for slaughter, fattening and breeding. Transport conditions during these journeys vary a lot. To support the industry (e.g. farmers, drivers) to improve animal welfare, a consortium consisting of 14 partners has started to develop Guides to Good and Best Practices a European Commission DG Santé pilot project. The Guides will involve guidelines for cattle, horses, pigs, poultry and sheep transport, with the aim to finish by the end of 2016.

Health and
Food Safety

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti



Decreto Legislativo 25 Luglio 2007 n° 151: disposizioni sanzionatorie in materia di benessere animale durante il trasporto



Reg 429/2016 CE

AHL e benessere animale



“Il presente regolamento **non contiene disposizioni** che disciplinano il **benessere degli animali**. Tuttavia, la sanità animale e il benessere degli animali *sono interconnessi*: **una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali**, e viceversa. Quando le misure di prevenzione e controllo delle malattie sono attuate conformemente al presente regolamento, è opportuno considerare il loro effetto sul benessere degli animali inteso alla luce dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ***allo scopo di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili***”



DAs & IAs to be ready by 20/4/2019

(Reg. Del. 7072/2019)


- Terrestrial animals

DA	IAs
Registration and approval of establishments, identification and registration of terrestrial animals and animal health requirements for their movements within the Union and for their entry into the Union	<ul style="list-style-type: none">• Identification and registration of certain kept terrestrial animals• Registration and approval of establishments and transporters, and animal health requirements for the movements of terrestrial animals within the Union• Lists of countries, territories and zones authorised for the entry into the European Union of certain terrestrial animals and the animal health certification requirements

Reg 429/2016 CE - MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI

Gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se:

- Non mostrano sintomi di malattie;
- Provengono da uno stabilimento registrato e da una zona che non è soggetta a restrizioni dei movimenti per la specie da muovere;
- Non siano venuti in contatto con animali terrestri detenuti di stato sanitario inferiore;
- Sono scortati da certificato sanitario (art 143); il certificato può essere in forma elettronica se prodotto e spedito tramite il sistema TRACES;
- Per i movimenti non accompagnati da certificato sanitario , gli operatori redigono apposita autodichiarazione (art 151);



Reg 429/2016 CE – Requisiti dei mezzi di trasporto (Art.4 Parte II)

- Progettati per evitare la fuga o la caduta;
- Spazi ispezionabili;
- Prevenire o minimizzare la fuoriuscita di reflui/lettieria/piume;
- Pulitura e disinfezione dopo ogni trasporto (ed asciugatura prima del nuovo carico);



Reg 429/2016 CE – Requisiti dei contenitori (Art.5 Parte II)

- Rispettare i requisiti dell'Art. 4
- Devono contenere animali della stessa specie, categoria, stato sanitario;
- Se monouso devono esser distrutti dopo il trasporto;
- Pulitura e disinfezione dopo ogni trasporto (ed asciugatura prima del nuovo carico);



Movimentazione bovini per allevamento

(Ch.2 Section 1 Art. 10-11-12)

Cat. B

- Residenti da almeno 30gg e inferiori a 30gg di età;
- Nessuna introduzione da paesi terzi negli ultimi 30gg a meno che presenza infrastrutture a garanzia della biosicurezza;
- Provengono da azienda indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis* senza vaccinazione;
- Provengono da SM o zona indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis*;
- Animali sono sieronegativi negli ultimi 30gg;
- Animali di età inferiore ai 12 mesi o castrati;
- Provengono da azienda indenne da *Mycobacterium tuberculosis complex*;
- Provengono da SM o zona indenne da *Mycobacterium tuberculosis complex*;
- Negativi ai test ufficiali negli ultimi 30gg;
- Animali di età inferiore a 6 settimane;

Movimentazione bovini **per allevamento 2**

- Provengono da stabilimenti in cui *non sono stati riportati casi di:*
- **rabbia** negli ultimi 30gg;
- **malattia epizootica emorragica** negli ultimi 2 anni;
- **carbonchio ematico negli ungulati** negli ultimi 15gg;
- negativi ai test per *Trypanosoma evansi* negli ultimi 6 mesi;

Cat. B, C, D & E

Movimentazione bovini per allevamento 3

"Supplementary requirements" (Ch.2 Section 1 Art. 10-11-12)

- Provengono da azienda indenne da **Leucosi bovina enzootica (LEB)** ;
- Prov. da azienda non indenne da LEB ma dove non si riportano casi da almeno 24 mesi;
- Bovini di età superiore a 24 mesi con test sierologico per LEB negativo;

- Provengono da azienda indenne da **IBR/IPV** non vaccinati;
- Prov. da SM o zona indenne da IBR/IPV;
- Quarantena di almeno 30gg prima della partenza e sierologia negativa 15gg prima della partenza;
- Provengono da un azienda non indenne IBR/IPV... come sopra;
- Destinati ad un centro di ingrasso;

- Provengono da azienda indenne da **BVD** non vaccinati;
- Prov. da SM o zona indenne da BVD;
- Negativi a test individuali prima della partenza;
- Provengono da un azienda non indenne BVD... ma negativi ai test; ...
- Destinati ad un centro di ingrasso;


Cat. C

Movimentazione bovini per allevamento 4 "Supplementary requirements"

Bluetongue ...

Reg.Del. C n. 4056/2019 Art. 43...

Reg.CE n. 1266/2007



https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg

Movimentazione bovini per allevamento 4

"Supplementary requirements" (Ch.2 Section 1 Art. 10-11-12)

Bluetongue ...

Reg.Del. C (2019) 4056 Art. 43...



Bruxelles, 17.12.2019
C(2019) 4056 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 43

Movimenti di animali detenuti e materiale germinale della popolazione animale interessata verso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell'infezione da BTV

1. L'autorità competente autorizza l'introduzione di animali della popolazione animale interessata nel territorio contemplato da un programma di eradicazione dell'infezione da BTV di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), solo se tali animali rispettano almeno una delle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 4.
2. **In deroga** al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre autorizzare l'introduzione di animali della popolazione animale interessata nel territorio contemplato dal programma di eradicazione dell'infezione della BTV se:
 - a) ha valutato il rischio che l'introduzione comporta per lo stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda l'infezione da BTV, tenendo conto delle possibili misure di riduzione dei rischi che può adottare nel luogo di destinazione;
 - b) **vieta i movimenti di tali animali** verso un altro Stato membro:
 - i) **per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'introduzione**; oppure
 - ii) fino a quando non sia stata effettuata, con esito negativo, una prova di reazione a catena della polimerasi (PCR) per i sierotipi 1-24 di BTV su campioni prelevati **non prima di 14 giorni a decorrere dall'introduzione**;

Movimentazione bovini **per macello**

(Ch.2 Section 1 Art. 14)

- Provengono da azienda indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis* con o senza vaccinazione (... castrati, sieronegativi negli ultimi 30gg);
- Provengono da azienda indenne da *Mycobacterium tuberculosis* complex (...castrati, non reattivi ai test negli ultimi 30gg);
- Provengono da uno stabilimento in cui *non sono riportati casi di:*
 - **rabbia** negli ultimi 30 gg;
 - **carbonchio ematico** negli ultimi 15 gg;
 - **bluetongue** negli ultimi 30 gg;



Movimentazione suini **per allevamento**

(Ch. 2 Section 3 Art. 19-20)

Cat. B, C, E, D

Gli operatori spostano per allevamento, suini in un altro Stato membro solo se:

- Residenti da almeno 30gg e inferiori a 30gg di età;
- Nessuna introduzione da paesi terzi negli ultimi 30gg a meno che presenza infrastrutture a garanzia della biosicurezza;
- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di **rabbia e malattia di Aujeszky** negli ultimi 30gg;
- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di **carbonchio ematico negli ungulati** negli ultimi 15gg;
- Provengono da azienda dove non sono riportati casi di infezione da ***Brucella abortus* *B. melitensis* e *B. suis*** ***Brucella ovis*** negli ultimi 42gg e dove si applicano misure di biosicurezza /sorveglianza per mitigare il rischio (selvatici);

Movimentazione suini per allevamento & Malattia di Aujeszky

(Art. 20)

Verso SM indenni da m. di Aujeszky:

- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di **m. di Aujeszky** negli ultimi 30gg e non sono vaccinati;
- Provengono da SM o zona indenne da **m. di Aujeszky**;
- Negativi alla sierologia (con sieroconversione) 15gg prima della partenza;

Verso SM con piano di eradicazione per la m. di Aujeszky:

- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di **m. di Aujeszky** negli ultimi 30gg e non sono vaccinati;
- Provengono da SM o zona indenne da **m. di Aujeszky**;
- **Provengono da SM o zona con piano di eradicazione;**
- Negativi alla sierologia (con sieroconversione) 15gg prima della partenza;

Movimentazione suini **per macello**

(Ch. 2 Section 3 Art. 21)

Cat. B, C, E, D

- Provengono da aziende in cui non sono stati riportati casi di **rabbia** negli ultimi 30gg;
- Provengono da aziende in cui non sono stati riportati casi di **carbonchio ematico negli ungulati** negli ultimi 15gg;
- Provengono da uno SM indenne da **m. di Aujesky** o con piano di eradicazione ;
- Provengono da una azienda in cui non sono stati riportati casi di **m. di Aujesky** negli ultimi 30gg;
- Non hanno subito ulteriori operazioni di raccolta;



Movimentazione ovine e caprini per allevamento

(Ch.2 Section 2 Art. 15-16-17)

- Residenti da almeno 30gg e inferiori a 30gg di età;
- Nessuna introduzione da paesi terzi negli ultimi 30gg a meno che presenza infrastrutture a garanzia della biosicurezza;
- Provengono da azienda indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis* senza vaccinazione;
- Provengono da SM o zona indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis*;
- Animali sono sieronegativi negli ultimi 30gg;
- Animali di età inferiore ai **6 mesi** o castrati;
- (Ovini) Provengono da azienda in cui non sono riportati casi da *Brucella ovis* negli ultimi **12 mesi o test 30gg prima della partenza**;
- (Ovini) Provengono da azienda in cui non sono riportati casi da *Mycobacterium tuberculosis complex* negli **ultimi 42gg**;
- (Caprini) Provengono da azienda in cui si effettua *sorveglianza* per *Mtc* negli ultimi 12 mesi;
- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di *rabbia* negli ultimi 30gg; casi di *malattia epizootica emorragica* negli ultimi 2 anni; casi di *carbonchio ematico negli ungulati* negli ultimi 15gg; non sono stati riportati casi di *Trypanosoma evansi* negli ultimi **30gg e/o ultimi 2 anni nell'azienda; o ancora negativi ai test 6 mesi dopo l'eliminazione dei casi infetti**;
- Soddisfano almeno un requisito ... infezione da *Bluetongue* (Reg. Del. C 2019/4056);

Cat. B, C, E, D

Movimentazione ovine e caprini per macello

(Ch.2 Section 2 Art. 18)

Cat. B, C, E, D

Gli operatori spostano per macellazione in un altro Stato membro ovini e caprini detenuti solo se:

- Identificati individualmente , residenti da almeno 21 giorni nello stabilimento e/o inferiori a 21 gg di età;
- Provengono da azienda indenne da *Brucella abortus B. melitensis e B. suis* con o senza vaccinazione;
- Se animali di età superiore ai **6 mesi , se castrati o** sieronegativi negli ultimi 30gg prima della partenza;


- Provengono da stabilimenti in cui non sono stati riportati casi di **rabbia** negli ultimi 30gg; casi di **carbonchio ematico negli ungulati** negli ultimi 15gg;
- Non è stata riportata **Bluetongue** negli ultimi 30gg prima della partenza;

Reg 429/2016 CE

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ELENcate (ART 9)



Disease prevention and control rules to be applied to categories (art.9 AHL):



- I criteri per cui una malattia è inquadrata in una delle categorie sono previsti dall' **ALLEGATO IV del Regolamento**

Reg 429/2016 CE

OBBLIGO DI *SORVEGLIANZA* DEGLI OPERATORI (ART 24)

- Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti , gli operatori
 - **Osservano** la salute ed il comportamento degli animali
 - **Osservano** le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali degli stabilimenti che possono far sorgere il sospetto di malattia
 - **Cercano di individuare** le mortalità anomale ed altri sintomi di malattie

Chiamano il veterinario aziendale



Reg 429/2016 CE

VISITE DI SANITA' ANIMALE (ART 25)

- Gli operatori **assicurano** che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità **ricevano visite di sanità animale** condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione (comma 1);
- Tali visite di sanità animale hanno luogo ad **intervalli proporzionati ai rischi** rappresentati dallo stabilimento interessato;



Reg 429/2016 CE

REGISTRAZIONE DEI TRASPORTATORI (ART 87)

- Per essere registrati conformemente all'articolo 93, i trasportatori di ungulati detenuti:
 - Informano l'autorità competente della loro attività;
 - Trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti: nome ed indirizzo del trasportatore; le categorie, le specie ed il numero di ungulati detenuti che si intende trasportare, il tipo di trasporto, i mezzi di trasporto;

L'autorità competente registra i trasportatori nel **registro previsto dall'art. 101;**

Reg 429/2016 CE PRODUZIONE,
TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE
DI *PRODOTTI* DI O.A.



- ART 166

Gi operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che durante **tutte le fasi della produzione ,della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale**, tali prodotti non provochino la diffusione :

- delle malattie di cui all'art 9 ;
- delle malattie emergenti;
- Se provenienti da uno stabilimento o da una zona soggetta a restrizione , i prodotti devono essere scortati da certificato (art 167) e **la loro spedizione deve essere notificata dallo Stato membro di spedizione allo Stato membro di destinazione (art 169);**

REG. (UE) 625/2017 CONTROLLI UFFICIALI

- ART 1

COMMA 2

Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi a (omissis):

- d) le prescrizioni in materia di salute animale;
- f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

IN-FORMARE
LA QUALITÀ DEL CIBO A CONVEGNO

L'applicazione del nuovo Regolamento 625/2017 sui controlli ufficiali e le ricadute per l'OSA

Residence San Vittore 49 La Cordata - Milano, 15 maggio 2019 - 9.30 - 16.30
Responsabili scientifiche: Francesca De Vecchi - Elena Consonni
Supervisione scientifica a cura di Amina Ciampella



Introduzione al Regolamento 625/2017
Giuseppe Forte - Avvocato - Studio Legale Forte
Claudio Frizza - Avvocato - Studio Legale Forte

Il Regolamento per gli OSA: le ricadute operative
Cala Bianca
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari - OTAN
COMITATO

Ambiti di applicazione e impatto del Controllo ufficiale per l'Autorità competente e gli Organi di controllo
Lucia Decastelli
Laboratorio Nazionale di Riferimento Stafilococchi coagulasi positivi, compreso S.aureus
S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte

Pranzo

Il ruolo della Procura nel caso di eventuali procedimenti relativi a reati alimentari
Vincenzo Pacileo - Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Le novità nel regolamento UE 2017/25 in merito al ruolo dell'ICQRF nella catena dei Controlli. Cosa deve sapere l'OSA?
Antonio Iaderosa
MIPAAF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
ICQRF Lombardia e ICQRF ad interim Emilia Romagna e Marche

Tavola Rotonda - Operatività Autorità a confronto: punti di vista e possibili evoluzioni dello scenario
Antonio Iaderosa - Antonio Decastelli - Antonio Iaderosa - Avv. Gaetano Forte - Avv. Chiara Marinuzzi - Vincenzo Pacileo

Iscrizioni su www.in-formare.net

6 crediti formativi per i tecnologi alimentari

COMITATO SCIENTIFICO

Luigi Bonizzi - Ambrogio Puggani - Laura Franzetti
Università degli Studi di Milano
Amina Ciampella - Tecnologo alimentare - Consigliere dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Giorgio Graffi - Centro Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie
Erasmo Neviani - Nicoletta Pellegrini
Università degli Studi di Parma
Antonio Tifino - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma

MEDIA PARTNER

food&tec_

OM DISTRIBUZIONE MODERNA

PATROCINI

SSICA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE

OM - via Euripide 7 - 20145 Milano
segreteria@omirete.it
www.foodandtec.com
www.in-formare.net
tel. 0291534731 - fax 178 2264489

Reg CE 625/2017

CONTROLLI UFFICIALI SU ANIMALI (**Paesi Terzi**)

ARTICOLO 47: Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il **posto di controllo frontaliere** (P.C.F.) di primo ingresso su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione :

- a) Animali (tutte le partite);
- e) Animali e merci che sono oggetto di una **misura di emergenza** prevista da un atto adottato ai sensi dell'art 249 del **Reg 429/2016**;
- f) Animali il cui ingresso nell'Unione è subordinato al rispetto di particolari condizioni fissate in applicazione di cui agli articoli 126 e 128;

Reg CE 625/2017

CONTROLLI UFFICIALI AI P.C.F.

- **ART 49** COMMA 3 Le autorità competenti ai posti di controllo frontaliere *effettuano sistematicamente controlli ufficiali* sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale;
- **ART 54** COMMA 1 tutte le partite di animali e merci di cui all'art 47 sono sottoposte a controlli documentali;
- **ART 54** COMMA 2 tutte le partite di animali e merci di cui all'art 47 sono sottoposte a controlli di identità e fisici ***con una frequenza che dipende dal rischio*** costituito da ciascun animale, merce o categoria di animali e merci;

Reg 429/2016 - NUOVI OBIETTIVI :

Realizzare le idee della strategia per la salute degli animali , compreso il principio “ One Health “ , e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell’ Unione in materia di Sanità Animale attraverso un ***unico quadro normativo semplificato e flessibile*** ;

E’ essenziale tener conto del legame tra Sanità Animale e Sanità Pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, aspetti economici , sociali e culturali;

Thank you



Important links to follow the process:

http://ec.europa.eu/food/animals/health/regulation/index_en.htm

https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en



WILLIAM E. GLADSTONE

LETTERE
SUL REGNO DI NAPOLI



"Le buone leggi rendono più facile fare la cosa giusta e più difficile quella sbagliata..."

Grazie dell'attenzione